

24417120



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Oggetto

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Ud. 24/09/2020 - CC

R.G.N. 20882/2019
R.G.N. 23300/2019

Rep. *2024/17*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Full

sul ricorso 20882-2019 proposto da:

(omissis)

(omissis) , nella qualità di eredi di (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv.
(omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis) SOCIETÀ
COOPERATIVA, in persona del Procuratore *pro tempore*, elettivamente

4996
20

domiciliata in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis) ;

CONTROCORRENTE
resistente

sul ricorso 23300-2019 proposto da:

(omissis) S.P.A., in persona del Procuratore
pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che
la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) e (omissis) , elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentate e difese dall'avvocato (omissis) ;

Fuc

- resistenti -

contro

(o m i s s i s)

(omissis) , nella qualità di eredi di (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv.
(omissis) ;

- resistenti -

contro

(o m i s s i s)

(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato
(omissis) ;

- resistenti -

contro

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) , INAIL-ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,
(omissis) SRL;

Fuc

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 18062/2019 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) e gli altri ricorrenti di cui in epigrafe hanno
proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti
dell'ordinanza 5 luglio 2019, n. 18062, di questa Corte, sostenendo che
nell'epigrafe di tale provvedimento risulterebbe per errore che in quel

giudizio gli eredi di (omissis) , fra cui la (omissis), erano difesi dagli Avvocati (omissis) anziché dall'Avv. (omissis) (omissis) , con conseguente necessità di indicare anche la vera elezione di domicilio a (omissis) , presso lo studio di quest'ultimo.

Nel giudizio si è costituita con controricorso la (omissis) (omissis) , col patrocinio degli Avvocati (omissis) (omissis), la quale, nel rimettersi alle decisioni di questa Corte in ordine al ricorso, ha osservato che nell'epigrafe della suindicata ordinanza risulterebbe omessa l'indicazione, come parte controricorrente, della (omissis) , pur essendo la stessa indicata come parte alla p. 5 dell'ordinanza medesima. Ha chiesto, quindi, che il provvedimento venga corretto nel senso di inserire anche tale società come parte controricorrente.

2. Con separato ricorso la (omissis) s.p.a. ha proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti della medesima ordinanza di questa Corte, sostenendo che nel dispositivo di quel provvedimento risulta che la parte ricorrente, cioè appunto la società (omissis) , veniva condannata alla rifusione della metà delle spese processuali, liquidate «per ciascuna parte controricorrente in euro 4.200». Tale statuizione, non specificando che la condanna alle spese riguarda ciascuna parte processuale, cioè ogni parte assistita dal medesimo difensore, esporrebbe la società ricorrente al rischio di dover corrispondere tali spese, unitamente a quelle liquidate per la fase di inibitoria presso la Corte d'appello, in favore di ventisei soggetti diversi. Ha chiesto, quindi, che la correzione sia disposta nel senso di specificare che per parte controricorrente deve intendersi ogni parte processuale, cioè assistita dal medesimo difensore.

FULL

Nel giudizio così proposto si sono costituite (omissis) e (omissis) (omissis) nonché (omissis), con due diversi controricorsi, chiedendo il rigetto dell'istanza.

La (omissis) si è costituita anche in questo giudizio con lo stesso controricorso di cui sopra, rimettendosi alle decisioni di questa Corte.

Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e le società di assicurazione hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di cui al n. 20882 del 2019, proposto da (omissis) (omissis) ed altri, merita accoglimento.

Risulta in modo pacifico dagli atti del giudizio di cui all'ordinanza n. 18062 del 2019 che (omissis) e gli altri eredi di (omissis) (omissis) erano assistiti non dagli Avvocati (omissis), bensì dall'Avv. (omissis). Parimenti risulta che la (omissis) (omissis), pacificamente parte in causa (come si legge dal testo della *corrigenda* ordinanza), era difesa dagli Avvocati (omissis) ed è stata del tutto omessa nell'epigrafe del provvedimento in questione.

Poiché, alla luce della riforma dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ., la procedura di correzione può essere disposta anche d'ufficio da questa Corte, l'ordinanza n. 18062 deve essere corretta nel senso richiesto dalle parti ricorrenti ed anche dalla (omissis), benché quest'ultima non abbia proposto formalmente ricorso, ma si sia limitata a chiedere la correzione nell'atto di controricorso.

2. Il ricorso di cui al n. 23300 del 2019, proposto dalla società (omissis), viceversa, è inammissibile.

Fuc

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento alla liquidazione delle spese nei confronti di più parti costituite) non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione, a norma dell'art. 391-*bis* cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del relativo ricorso (sentenza 23 dicembre 2009, n. 27218). In quella pronuncia, tra l'altro, si discuteva di un caso del tutto simile a quello odierno, poiché la ricorrente chiedeva che fosse corretto il dispositivo al fine di evitare il rischio di dover corrispondere le spese in favore di un numero di parti non rispondenti a quelle difese dai singoli difensori. L'orientamento delle Sezioni Unite è stato poi ribadito dalle più recenti ordinanze 30 luglio 2014, n. 17418, e 6 marzo 2017, n. 5595, entrambe aventi ad oggetto problemi di liquidazione delle spese in favore di più parti.

Fuc

L'attività che la parte ricorrente sollecita è, in altri termini, un'attività di interpretazione della decisione e non di correzione della medesima ed esula dai limiti del procedimento di correzione, dovendosi ritenere rimessa la relativa questione al giudice dell'esecuzione (come osservato in motivazione dalle Sezioni Unite nel provvedimento suindicato).

È appena il caso di rilevare, ad ogni buon conto, che l'indicazione contenuta nel dispositivo dell'ordinanza n. 18062 del 2019, facendo riferimento all'obbligo per la parte ricorrente ((omissis) (omissis)) di rifondere la metà delle spese di lite «per ciascuna parte controricorrente», lascia chiaramente intendere che per parte debba intendersi la parte processuale, ossia l'insieme di quei soggetti assistiti dal medesimo difensore.

3. In conclusione, sono accolti i ricorsi di (omissis) e della (omissis); mentre è dichiarato inammissibile il

ricorso della società (omissis) , con correzione dell'ordinanza suindicata nei termini di cui al dispositivo.

Non occorre provvedere sulle spese, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 giugno 2002, n. 9438, secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte 1) *accoglie* il ricorso di (omissis) e della (omissis) (omissis) e *dispone* la correzione dell'ordinanza n. 18062 del 2019 di questa Corte nel senso che in epigrafe i controricorrenti (omissis), tutti in qualità di eredi e congiunti prossimi del defunto (omissis) , siano indicati come rappresentati e difesi dall'Avv. (omissis) , con studio a (omissis) ; nonché nel senso che nell'epigrafe della medesima ordinanza sia indicata come parte controricorrente anche la (omissis) , società cooperativa, in persona del Procuratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ; 2) *dichiara* inammissibile il ricorso della s.p.a. (omissis) ; 3) nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Fuc

Il Presidente

Antonio de Mucchis

Depositata in Cancelleria

Il Funzionario Giudiziano
Patrizia Ciorra

Oggi.

- 3 NOV 2020



Il Funzionario Giudiziano
Patrizia Ciorra